

Conflitto Russia/Ucraina

Diciottesimo pacchetto di sanzioni

Il 19 luglio 2025 è stato pubblicato il diciottesimo pacchetto di sanzioni emesse dall'UE nei confronti della Federazione Russa, con l'obiettivo di aumentare la pressione sul sistema economico-industriale del Paese.

Con le nuove disposizioni, sono state aumentate le restrizioni sugli scambi commerciali, in particolare ampliando l'elenco di **beni quasi-duali** vietati verso la Russia – senza alcuna deroga temporale – che adesso include anche costituenti chimici per propellenti, macchine operanti per elettroerosione, tagliatrici a idrogetto, nuovi materiali energetici e precursori che si aggiungono a quelli già previsti dai pacchetti precedenti, nonché ulteriori parti, assieme e componenti di macchine o di apparecchi.

Per i beni quasi-duali, è stata inoltre introdotta per la prima volta una **clausola catch-all** che impone l'obbligo di autorizzazione per l'esportazione verso Paesi terzi qualora l'esportatore sia stato informato che i beni siano destinati, anche solo parzialmente, alla Russia o a essere utilizzati in Russia.

È stato aggiornato anche l'elenco di nuovi beni soggetti a **divieto di esportazione**, con l'aggiunta di minerali, oli, fluoro, cloro, bromo, iodio, carbonio e zolfo, lavori di plastica e interi capitoli della nomenclatura combinata, come l'alluminio e i suoi lavori del capitolo 76, il rame (capitolo 74), alcuni macchinari per pulire, riempire, etichettare della voce 8422. In questo caso sono state previste clausole di salvaguardia per consentire l'esecuzione dei contratti in corso.

Viene adesso consentita, previa autorizzazione, l'esportazione in Russia di determinati beni destinati all'uso personale delle persone fisiche, quali articoli domestici, cappe, determinati macchinari e prodotti in plastica per pavimenti.

Tra le misure adottate con il nuovo pacchetto, si annoverano anche quelle relative al settore energetico, come l'abbassamento del tetto sui prezzi del petrolio greggio da 60 a 47,6 USD al barile e l'introduzione di un meccanismo automatico e dinamico per la sua revisione in futuro, il divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati ottenuti da petrolio greggio russo e provenienti da qualsiasi paese terzo, nonché il divieto per gli operatori UE di effettuare transazioni relative ai gasdotti Nord Stream 1 e 2.

Infine, sono state previste anche ulteriori misure restrittive finanziarie riguardanti le operazioni con le banche russe e con il Fondo russo per gli investimenti diretti, nonché l'aggiornamento dell'elenco di navi della flotta ombra e nuove sanzioni nei confronti di determinate persone ed entità.

Fonti: www.ubf-lex.it – 1° agosto 2025
www.consilium.europa.eu – 18 luglio 2025
www.studiopadovan.com – 21 luglio 2025